



COMUNE DI CALDAROLA
(Provincia di Macerata)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PAGINA DI FACEBOOK DEL COMUNE DI CALDAROLA

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2020

INDICE

Art. 1 – Oggetto_____	3
Art. 2 – Principi_____	3
Art. 3 - Gestione della pagina e pubblicazione degli atti_____	3
Art. 4 - Modalità di accesso alla pagina Facebook e norme di comportamento_____	4
Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti_____	5
Art. 6 - Costi di Gestione_____	6
Art. 7 - Entrata in vigore_____	6

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PAGINA DI FACEBOOK DEL COMUNE DI CALDAROLA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento della pagina istituzionale sul social network "Facebook" del Comune di CALDAROLA, definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto.
2. Con l'espressione "social network" si intende una versione telematica delle "reti sociali" ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

Art. 2 – Principi

1. Il Comune di CALDAROLA riconosce internet ed i social network quali strumenti fondamentali per l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. L'Amministrazione identifica in internet e nei social network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e li considera un luogo di accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.
3. La presenza su Facebook costituisce un'interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, attivata per migliorare l'efficacia e la tempestività dell'informazione e partecipazione dei cittadini.
4. In proposito l'Amministrazione Comunale riconosce che la propria pagina istituzionale Facebook sia importante per agevolare la comunicazione con il mondo giovanile e con la collettività in generale, nonché fondamentale per la promozione delle notizie, della immagine e delle peculiarità del territorio.
5. La pagina istituzionale del Comune di CALDAROLA su Facebook è una delle risorse che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente ed è da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione in generale.
6. Lo spazio istituzionale sui social network non vuole sostituirsi alle competenze specifiche degli uffici comunali e non può rispondere alle segnalazioni e richieste informative di carattere generale. Alle richieste relative ai post pubblicati verrà fornito riscontro, sentiti gli uffici interessati.
7. Ciascun membro della community è consapevole di essere personalmente responsabile dei contenuti inseriti e delle conseguenze giuridiche di dichiarazioni e comportamenti.

Art. 3 - Gestione della pagina e pubblicazione degli atti

1. Il gestore della pagina comunale è la Giunta comunale ed il Sindaco anche a mezzo di persone non dipendenti del comune stesso, il quale con la collaborazione dell'amministratore di sistema del comune, rappresenta il soggetto incaricato di assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi relativi alla Pubblica Amministrazione.

2. L'elenco delle persone autorizzate alla gestione della pagina e l'inserimento di contenuti viene individuato con separato provvedimento del Sindaco.
3. Sulla pagina comunale possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune di CALDAROLA, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico in particolar modo relative al territorio comunale e dei dintorni.
4. Le pubblicazioni potranno essere proposte dai responsabili di area, dal Sindaco, dagli Assessori o dai singoli uffici, nel rispetto del successivo art. 4.
5. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero almeno 5 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina.
6. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo, le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.
7. Nel rispetto dell'art. 22 c. 11 del D.Lgs. n. 196/03, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari, pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.
8. E' indispensabile ed opportuno proteggere la propria pagina personale seguendo le guide a cura di Facebook. Il Comune di CALDAROLA in nessun caso sarà responsabile di eventuali furti di identità o abusi vari.

Art. 4. - Modalità di accesso alla pagina Facebook e norme di comportamento

1. Il Comune provvede ad accreditarsi al servizio con "username" e "password" abbinando alla pagina stessa uno o più profili Facebook (relativi a persone fisiche ai quali verranno attribuiti ruoli di amministrazione della stessa pagina), a gestire le abilitazioni della pagina Facebook, ad effettuare le opportune comunicazioni e ad ogni altro adempimento tecnico di cui al presente Regolamento.
2. L'accesso per la consultazione della pagina Facebook dell'Amministrazione Comunale di CALDAROLA è in modalità "pubblica", libera ed aperta a tutta la community presente sul social network in oggetto, "Fans" potenziali della pagina. Inoltre, acconsentono a "ricevere le notifiche" della pagina stessa e ricevere notifiche per ogni aggiornamento che l'amministratore della pagina fan deciderà di divulgare tramite post, album di foto, eventi, ... pubblicati sul wall della pagina stessa.
3. Il soggetto che diventerà "fan" del Portale Istituzionale Facebook del Comune di CALDAROLA dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le associazioni di facile identificazione, gli Enti e le istituzioni in genere; nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la foto in chiaro, deve avere nella scheda "Informazioni" dati sufficienti per la riconoscibilità.
4. I contenuti e le foto che possono essere inseriti devono essere di interesse generale o criticamente propositive.
5. In ogni caso la pubblicazione di contenuti e/o commenti sulla pagina Facebook è sottoposta a procedura di moderazione da parte degli addetti individuati all'art. 3, comma 2, e potranno essere segnalati e bloccati gli utenti che non rispettano il presente regolamento.
6. Il Comune di CALDAROLA rispetta la libertà d'espressione e favorisce la partecipazione nei termini indicati nel presente regolamento. Per garantire un confronto civile tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare le comuni regole di buona educazione e buon senso. Gli amministratori della pagina, incaricati dall'amministrazione comunale, intervengono come moderatori degli interventi. Verranno eliminati senza darne evidenza pubblica:

- lo spam ed i messaggi commerciali e pubblicitari;
- i commenti che riportano dati personali e sensibili;
- i commenti inseriti a semplice fine di propaganda politica, sindacale, religiosa;
- i commenti che non sono in tema con le finalità informative, culturali e turistiche della pagina;
- i commenti che si trasformano in chat personale tra utenti;
- i commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di intralciare la discussione;
- i commenti che utilizzano un linguaggio non appropriato (minacce, frasi che ledono la dignità personale);
- i commenti offensivi verso gli amministratori del canale o altri utenti;
- i commenti inseriti con lo scopo di innescare polemiche e che non siano espressione del diritto di critica o di libertà di pensiero;
- i messaggi che offendono la dignità e l'immagine del Comune di CALDAROLA e dei suoi cittadini, degli Amministratori e dipendenti comunali, delle istituzioni civili e religiose.

7. Sono inoltre espressamente vietati:

- a. l'utilizzazione delle pagine istituzionali come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;
- b. gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
- c. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfattizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;
- d. l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed in generale tutti quelli che non riguardano il territorio di CALDAROLA o la pubblica amministrazione in genere;
- e. le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico;
- f. sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni il più sereno possibile;
- g. è vietato postare link o altro riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans, virus o malware in genere.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

1. Ogni singolo utente del suddetto servizio deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio e l'utente è tenuto a risarcire gli eventuali danni all'immagine istituzionale del Comune di CALDAROLA. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.
2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al gestore del profilo.
3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.
4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole. Pertanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento andranno segnalati all'Amministrazione comunale o a mezzo mail al gestore della pagina del comune.

5. Il gestore della pagina potrà, sentita l'Amministrazione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme utilizzando la modalità di moderazione più idonea. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:
- a. nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopracitate, richiamando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione. Il gestore della pagina provvederà al contempo ad eliminare il post incriminato presente sulle pagine dell'amministrazione e/o a segnalarlo tramite le apposite procedure previste dalle piattaforme, quando lo riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente Regolamento;
 - b. nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, il gestore della pagina provvederà a bloccare il colpevole con gli strumenti messi a disposizione da Facebook.
6. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 5 il gestore della pagina dovrà per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla Giunta Comunale che analizzate le singole situazioni potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse.
7. In caso di violazioni ripetute, l'amministratore della pagina si riserva, previa ammonizione all'interessato, di segnalarlo ai responsabili della piattaforma richiedendone il bando per impedire ulteriori interventi.
8. La pagina Facebook non può essere utilizzata per scopi vietati dalla legislazione vigente. Eventuali comportamenti rilevanti sotto il profilo penale verranno segnalati alle autorità competenti.

Art. 6 - Costi di Gestione

- 1. Come da vigente regolamento di Facebook non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.
- 2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli Amministratori del social network (es. canoni annuali per il mantenimento del nome della pagina) verranno prese in considerazione dalla Giunta Comunale che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento della pagina.

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera.